Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 212

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 13 agosto 1974** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della difesa: Ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana Pag. 5414

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 giugno 1974, n. **341**.
Accettazione ed esecuzione degli emendamenti alla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento delle acque marine da idrocarburi del 12 maggio 1954, adottati a Londra il 21 ottobre 1969. Pag. 5415

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1974, n. **342**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della soppressione, trasferimento e mutamento del titolo del beneficio parrocchiale di S. Michele arcangelo, in Bucine . Pag. 5424

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1974.
Sostituzione di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Calabria. Pag. 5424

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1974.
Erogazione di un aiuto comunitario per i bachi da seta allevati nella campagna 1974-75 . Pag. 5425

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1974.
Autorizzazione alla società Lirma, S.r.l., in Milano, per la vendita, la locazione o la cessione della macchina elettrica bollatrice tipo MAF/CT 1973 . . . . . . Pag. 5426

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1974.
Autorizzazione alla società Lloyd Centauro italiana - Assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Napoli, ad esercitare le assicurazioni contro i danni in taluni rami . Pag. 5427

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1974.
Ricostituzione della commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori Pag. 5428

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1974.
Modificazione all'orario di borsa per l'anno 1974. Pag. 5428

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione:
Vacanza di quattro cattedre universitarie presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma . . . Pag. 5429
Smarrimento di diplomi originali in educazione fisica. Pag. 5429
Smarrimento di diploma originale di laurea Pag. 5429

Ministero della sanità: Autorizzazione all'amministrazione degli istituti ospedalieri di Trento ad istituire un corso di specializzazione in assistenza chirurgica per infermieri professionali . . . . . Pag. 5429

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Ripabottoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 5429
Autorizzazione al comune di Colletorto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 5429
Autorizzazione al comune di Polla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . . Pag. 5429
Autorizzazione al comune di Castrovillari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 5429

Autorizzazione al comune di Cittanova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 5429

Autorizzazione al comune di Mesoraca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 5429

Autorizzazione al comune di Cardito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . . Pag. 5429

Autorizzazione al comune di Poggio a Caiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 5430

Autorizzazione al comune di San Martino del Lago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 5430

Autorizzazione al comune di Talla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . . Pag. 5430

Autorizzazione al comune di Ripalta Guerina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 5430

Autorizzazione al comune di San Bassano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 5430

Autorizzazione al comune di Sant'Alessio con Vialone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 5430

Autorizzazione al comune di Arcola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . . Pag. 5430

Autorizzazione al comune di Longiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 5430

Autorizzazione al comune di Alfonsine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 5430

Autorizzazione al comune di Santo Stino di Livenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 5430

Autorizzazione al comune di Pescarolo ed Uniti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 5430

Autorizzazione al comune di Montegabbione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . Pag. 5430

Autorizzazione al comune di Monteleone di Fermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 5430

Autorizzazione al comune di Ponzano di Fermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 5430

Autorizzazione al comune di Piandimeleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 5431

Autorizzazione al comune di Sassofeltrio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 5431

Autorizzazione al comune di Follonica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 5431

Autorizzazione al comune di Monte San Martino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 5431

Autorizzazione al comune di Valfabbrica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 5431

Autorizzazione al comune di Cingia de' Botti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 5431

Autorizzazione al comune di Casaletto di Sopra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 5431

Autorizzazione al comune di Casaletto Ceredano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 5431

Autorizzazione al comune di Foglianise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 5431

Autorizzazione al comune di Sassinoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 5431

Autorizzazione al comune di Tufara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 5431

Autorizzazione al comune di Montemitro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 5431

Autorizzazione al comune di Vaiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 5431

Autorizzazione al comune di Bibbona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 5431

Autorizzazione al comune di Campiglia Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 5432

Autorizzazione al comune di Castagneto Carducci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 5432

Autorizzazione al comune di Suvereto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 5432

Autorizzazione al comune di Lajatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . . Pag. 5432

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 5432

CONCORSI ED ESAMI

Ministero delle finanze: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a duecentoventuno posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Emilia-Romagna . . . . Pag. 5433

Ministero della pubblica istruzione:

Integrazioni e rettifiche al decreto ministeriale 24 giugno 1974, concernente bandi di concorso a posti di professore universitario di ruolo . . . . Pag. 5433

Concorso ad un posto di professore-direttore della scuola autonoma di ostetricia di Savona . . . . . . Pag. 5436

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della commissione giudicatrice del concorso, per soli titoli, ad una cattedra di « contrappunto, fuga e composizione » nei conservatori di musica . . . . Pag. 5436

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Graduatoria generale del concorso a due posti di coadiutore nella carriera esecutiva della Cassa per la formazione della proprietà contadina . . . . Pag. 5436

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1973 registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1974 registro n. 5 Difesa, foglio n. 190

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIE D'ARGENTO

FARABEGOLI Ubaldo, nato il 25 dicembre 1925 in Cesena (Forlì). — Subito dopo l'armistizio dedicò le sue giovanili energie sia all'organizzazione dei primi gruppi partigiani della zona, sia come valoroso combattente nella lotta per la causa della libertà. Braccato, arrestato e torturato, pur di non tradire il movimento della Resistenza, seppe tacere ed opporre ai suoi aguzzini un comportamento di tale stoica fierezza che questi, inferociti, lo seppellirono vivo. — Cesena, 28 febbraio-30 settembre 1944.

GUIDETTI Alcide, nato il 24 agosto 1914 a Quistello (Mantova). — Già graduato dell'Esercito, aderiva con entusiasmo al movimento della Resistenza e si adoperava ad organizzare i primi nuclei partigiani con armi e materiali recuperati mediante ardite imprese personali abilmente portate a termine ai danni delle forze avversarie. La sua valorosa attività combattiva ora assumeva aspetti di azioni protettive per aviolanci di armi

effettuati dagli Alleati, ora colpiva con audaci azioni di guerriglia il nemico infliggendogli gravi perdite. Catturato mediante agguato, riusciva con improvvisa risoluta determinazione ad immobilizzare due dei tre avversari che lo scortavano, ma la reazione del terzo lo colpiva a morte mentre tentava di riacquistare la libertà. — Cortile (Carpi-Modena), 11 aprile 1945.

MASINI Mario, nato il 23 gennaio 1914 in Civitella di Romagna (Forlì). — Già sottotenente di complemento dell'Esercito, svolgeva, subito dopo l'armistizio, preziosa attività organizzativa e di comando in favore del movimento clandestino della Resistenza contribuendo così in maniera rilevante alla disfatta delle superiori forze avversarie. Sorpreso e catturato dal nemico in agguato, mentre eseguiva una importante missione, veniva torturato e condannato a morte. Affrontava con serenità esemplare ed animo forte il plotone di esecuzione nel nome dell'onore e della libertà della Patria. — Seggio (Emilia-Romagna), 3 ottobre 1944.

PINNA Raffaele, nato il 1° febbraio 1911 in Giave (Sassari) — Per non servire il nemico, dopo l'armistizio si allontanava dal reparto dei carabinieri a cui era in forza e si arruolava nelle formazioni partigiane partecipando attivamente alla impari lotta e portando a termine varie rischiose azioni di sabotaggio e di guerriglia. Nel corso di un duro scontro contro soverchianti forze avversarie, mentre con ardita determinazione si batteva per mantenere il possesso di una importante posizione, rimaneva gravemente ferito. Catturato, veniva passato per le armi sul posto, cadendo così generosamente per la causa della libertà. — Val d'Arda, 15 maggio 1944 - Morfasso (Piacenza), 7 gennaio 1945.

TASCHIERI Giovanni, nato il 9 luglio 1924 in Arena Po (Pavia). — *Entrato, dopo l'armistizio, nella Resistenza, partecipava* a numerose azioni sempre distinguendosi per le sue doti di capace valoroso combattente. Nel corso dei combattimenti per la liberazione di Piacenza, con estrema risolutezza e fredda determinazione rivolgeva il fuoco della sua mitragliatrice contro incalzante agguerrito preponderante avversario. Colpito a morte dai mortai nemici, cadeva eroicamente per la causa della libertà. — Appennino Piacentino, 27 aprile 1945.

MEDAGLIE DI BRONZO

MASSIGLIA Santo, nato l'11 maggio 1916 a Novi Ligure (Alessandria). — Già sottufficiale della Marina militare, nel giugno 1944 passava nelle file della Resistenza combattendo valorosamente per la causa della libertà. Nel corso di un duro scontro contro incalzante agguerrito nemico, pur battendosi con ardita determinazione, cadeva da prode per il bene della Patria. — Chesta (Val Maira-Cuneo), 15 ottobre 1944.

RE Benvenuto, nato il 16 luglio 1927 in Boves (Cuneo). — Appena sedicenne, accorreva, subito dopo l'armistizio, nelle file partigiane per dare il suo contributo alla causa della liberazione. Nel corso di un duro scontro contro preponderante avversario, pur poco esperto nel maneggio delle armi, con nutrito lancio di bombe a mano non innescate, riusciva a disorientare il nemico finchè, catturato, veniva sul posto passato per le armi. — Ponte dei Sergenti (Boves), 19 settembre 1943.

STOPPELE Palmino, nato il 23 agosto 1888 in Badia Calavena (Verona). — Invalido della guerra 1915-18, rendeva utilissimi servigi alla causa della Resistenza, adibendo, peraltro, la sua casa a luogo di convegno per i partigiani della divisione «Pasubio». *Arrestato*, brutalmente torturato e condannato a morte, affrontava fieramente il plotone di esecuzione cadendo da prode con il figlio Silvino che coraggiosamente aveva seguito la patriottica paterna attività. — Badia Calavena (Verona), 16 settembre 1944.

STOPPELE Silvino, nato il 22 agosto 1919 in Badia Calavena (Verona). — Studente universitario in medicina, non esitava ad abbandonare gli studi per partecipare, dopo l'armistizio, alla lotta clandestina della Resistenza, svolgendo preziosa opera di sanitario e di rifornitore di armi e viveri nello ambito della divisione partigiana «Pasubio». Arrestato, torturato e condannato a morte, affrontava coraggiosamente il plotone di esecuzione, cadendo vicino al padre le cui gesta altamente patriottiche aveva sempre seguito con costante ardimento. — Badia Calavena (Verona), 16 settembre 1944.

(5565)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 giugno 1974, n. **341**.

Accettazione ed esecuzione degli emendamenti alla convenzione internazionale per la prevenzione dall'inquinamento delle acque marine da idrocarburi del 12 maggio 1954, adottati a Londra il 21 ottobre 1969.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare gli emendamenti alla convenzione internazionale per la prevenzione dall'inquinamento delle acque marine da idrocarburi del 12 maggio 1954, adottati a Londra il 21 ottobre 1969.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli emendamenti indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo XVI della convenzione menzionata nell'articolo 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 1974

LEONE

RUMOR — MORO — COPPO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE CONSULTIVE DE LA NAVIGATION MARITIME

AMENDEMENTS A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1954 POUR LA PREVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX DE LA MER PAR LES HYDROCARBURES.

RESOLUTION A. 175 (VI)

adoptée le 21 octobre 1969

L'Assemblée,

Rappelant sa résolution A. 142 (V) du 26 octobre 1967 dans laquelle elle approuvait le programme de travail de l'Organisation, notamment quant à la nécessité qu'il pourrait y avoir d'amender la convention internationale de 1954 pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures conformément aux conclusions de la troisième session extraordinaire du Conseil,

Rappelant en outre sa résolution A. 151 (ES. IV) relative aux propositions d'amendements à l'article X, sa résolution A. 153 (ES. IV) relative aux propositions d'amendements des articles IX et X et sa résolution

A. 155 (ES. IV) relative à la présentation des prepositions d'amendements à l'article III en temps utile pour que l'Assemblée en soit saisie à sa prochaine session ordinaire,

Considerant l'article 16 i) de la convention portant création de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, qui a trait aux fonctions de l'Assemblée,

Notant que l'article XVI de la convention internationale de 1954 pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures prévoit une procédure d'amendement impliquant une participation de l'Organisation,

Ayant examiné des projets d'amendements à la convention internationale de 1954 pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures et à ses annexes, visant à prévenir et à réprimer la pollution délibérée des eaux de la mer par les hydrocarbures, qui ont fait l'objet d'une recommandation du Comité de la sécurité maritime à sa dix-neuvième session en conformité de l'article XVI de ladite convention,

Rappelant la résolution 1 de la Conférence internationale de 1962 sur la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures, où il est demandé aux navires d'éviter dans toute la mesure possible de rejeter des hydrocarbures persistants à la mer, et considerant que les amendements à la Convention recommandés par le Comité de la sécurité maritime permettront de réaliser des progrès importants vers l'objectif final qui est d'éviter entièrement les rejets,

Adopte les amendements suivants aux articles et aux annexes à la convention dont le texte est joint à la présente résolution:

a) le remplacement du paragraphe 1) de l'article I par un nouveau paragraphe;

b) le remplacement de l'article III par un nouvel article;

c) la suppression de l'alinéa *c*) de l'article IV;

d) le remplacement de l'article V par un nouvel article;

e) le remplacement de l'article VII par un nouvel article;

f) le remplacement des paragraphes 1) et 2) de l'article IX par de nouveaux paragraphes;

g) le remplacement du paragraphe 2) de l'article X par un nouveau paragraphe;

h) la suppression de l'annexe *A*;

i) le remplacement de l'annexe *B* par une nouvelle annexe,

Prie le secrétaire général de l'Organisation de communiquer des copies certifiées conformes de la présente résolution et des textes qui l'accompagnent à tous les Gouvernements parties à la convention internationale de 1954 pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures, pour examen et acceptation, conformement à l'article XVI, paragraphe 2), alinéa *a*), de la convention et d'en faire tenir des exemplaires à tous les Membres de l'Organisation,

Invite tous les Gouvernements intéressés à accepter les amendements à la date la plus rapprochée possible.

AMENDEMENTS A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1954 POUR LA PREVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX DE LA MER PAR LES HYDROCARBURES ET A SES ANNEXES.

Article I

Le paragraphe 1) actuel est remplacé par le texte suivant:

1) Aux fins de la présente Convention, les expressions suivantes, sous réserve de tout autre sens commandé par le contexte, ont les significations ci-après:

« le bureau » est pris au sens qui lui est attribué par l'article XXI.

Il faut entendre par:

« rejet »: lorsqu'il s'agit d'hydrocarbures ou d'un mélange d'hydrocarbures, tout déversement ou fuite, quelle qu'en soit la cause;

« huile diesel lourde »: l'huile diesel dont la distillation à une température n'excédant pas 340°C, lorsque soumise à l'épreuve de la méthode standard A.S.T.M., D. 86/59, réduit le volume de 50 pour cent au plus;

« taux instantané de rejet des hydrocarbures »: le taux de rejet des hydrocarbures en litres par heure à tout instant divisé par la vitesse du navire en noeuds au même instant;

« mille »: le mille marin de 1.852 mètres, soit 6.080 pieds;

« terres les plus proches »: « de la ligne de base depuis laquelle est établie la zone des eaux territoriales du pays considéré, conformément à la convention de Genève de 1958 sur les eaux territoriales et la zone contigue »;

« hydrocarbure »: le pétrole brut, le fuel-oil, l'huile diesel lourde et l'huile de graissage; en anglais, l'adjectif « oily » sera interprété en conséquence;

« mélange d'hydrocarbures »: tout mélange contenant des hydrocarbures;

« Organisation »: l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime;

« navires »: tous bâtiments de mer, quels qu'ils soient, y compris les engins flottants effectuant une navigation maritime soit par leurs propres moyens, soit à la remorque d'une autre navire; et « navires-citernes »: tous navires dans lesquels la plus grande partie de l'espace réservé à la cargaison est construite ou adaptée en vue du transport de liquides en vrac, et qui au moment considéré ne transportent pas d'autre cargaison que les hydrocarbures dans cette partie de l'espace réservé à la cargaison.

Article III

Le texte actuel de l'article III est remplacé par le libellé suivant:

Sous réserve des dispositions des articles IV et V ci-après:

a) il est interdit à tout navire auquel la présente convention s'applique et autre qu'un navire-citerne de rejeter des hydrocarbures ou mélanges d'hydrocarbures, sauf s'il est satisfait à toutes les conditions suivantes:

i) le navire fait route;

ii) la vitesse de rejet des hydrocarbures ne dépasse à aucun moment 60 litres par mille;

iii) la teneur des rejets en hydrocarbures est inférieure à 100 parties pour 1.000.000 de parties du mélange;

iv) le rejet s'effectue le plus loin possible des terres;

b) il est interdit à tout navire-citerne auquel la présente convention s'applique de rejeter des hydrocarbures ou mélanges d'hydrocarbures sauf s'il est satisfait à toutes les conditions suivantes:

i) le navire-citerne fait route;

ii) la vitesse de rejet des hydrocarbures ne dépasse à aucun moment 60 litres par mille;

iii) la quantité totale d'hydrocarbures rejetée au cours d'un voyage sur lest ne dépasse par 1/15.000 de la capacité totale des espaces à cargaison;

iv) le navire-citerne se trouve à plus de 50 milles des terres les plus proches;

c) les dispositions du paragraphe *b*) du présent article ne s'appliquent pas:

i) au rejet du lest d'une citerne à cargaison qui a été nettoyée depuis le transport de sa dernière cargaison, de manière que les effluents qui en sortent, s'ils sont rejetés par un navire-citerne stationnaire dans des eaux calmes et par temps clair, ne laissent aucune trace apparente d'hydrocarbures à la surface de ces eaux;

ii) au rejet d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures provenant des bouchains des espaces affectés aux machines, qui est régi par les dispositions de l'alinéa *a*) du présent article.

Article IV

Le paragraphe *c*) est supprimé.

Article V

Le texte actuel de l'article V est remplacé par le libellé suivant:

L'article III ne s'applique pas aux rejets des mélanges d'hydrocarbures provenant des fonds de cale d'un navire pendant la période d'un an suivant la date à laquelle la convention entre en vigueur pour le territoire considéré, conformément à l'article II, paragraphe 1) ci-dessus.

Article VII

Le texte actuel de l'article VII est remplacé par le libellé suivant:

1) A l'expiration d'un délai d'un an après la date d'entrée en vigueur de la convention pour le territoire dont relève le navire, conformément à l'article II, paragraphe 1) ci-dessus, tout navire auquel la convention s'applique doit être muni de dispositifs permettant d'éviter, autant qu'il est raisonnable et possible de le faire, que les fuites d'hydrocarbures ne parviennent dans les fonds de cale, à moins que des moyens efficaces ne soient prévus pour éviter que les hydrocarbures de ces fonds de cale ne soient déchargés à la mer en infraction à la convention.

2) Le transport de l'eau de lest dans les soutes à combustible doit être, si possible, évité.

Article IX

Le texte actuel des paragraphes 1) et 2) est remplacé par les libellés suivants:

1) En ce qui concerne les navires auxquels la convention s'applique, il sera tenu pour tous les navires-citernes ainsi que pour tous autres navires utilisant des hydrocarbures comme combustible, dans la forme définie à l'annexe à la présente convention, un registre des hydrocarbures qui pourra ou non être intégré dans le livre de bord réglementaire.

2) Les mentions devront être portées sur le registre des hydrocarbures, pour chacune des citernes du navire, chaque fois qu'il sera procédé à l'une quelconque des opérations suivantes à bord du navire:

a) *Navires-citernes*

i) chargement d'une cargaison d'hydrocarbures;

ii) transfert d'une cargaison d'hydrocarbures;

iii) déchargement d'une cargaison d'hydrocarbures;

iv) lestage des citernes de cargaison;

v) nettoyage des citernes de cargaison;

vi) rejet des eaux de lest polluées;

vii) rejet des eaux des citernes de décantation;

viii) élimitation des résidus d'hydrocarbures;

ix) rejet des eaux des cales machines (y compris les salles des pompes), contenant des hydrocarbures, qui se sont accumulées au port, et les rejets de routine à la mer des eaux contenan; des hydrocarbures, provenant des cales, sauf s'il en est fait mention au journal de bord appropriét;

b) *Autres navires*

i) ballastage ou nettoyage des citernes à combustible;

ii) rejet des eaux de lest polluées ou des eaux de nettoyage des citernes mentionnées sous i) dans le présent alinéa;

iii) élimination des résidus d'hydrocarbures;

iv) rejet des eaux des cales machines, contenant des hydrocarbures, qui se sont accumulées au port, et les rejets de routine à la mer des eaux contenant des hydrocarbures, provenant des cales, sauf s'il en est fait mention au journal de bord approprié.

En cas de rejet ou de fuite d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures aux termes de l'article IV, les circonstances et les motifs du rejet ou de la fuite seront consignés dans le registre des hydrocarbures.

Article X

Le paragraphe 2) actuel est remplacé par le libellé suivant:

2) Dès réception de l'exposé des faits, le second gouvernement examinera l'affaire et pourra demander au premier de lui fournir sur la contravention alléguée des éléments de fait plus complets ou plus valables. Si le gouvernement du territoire dont relève le navire estime que la preuve est suffisante pour permettre, conformément à sa législation, des poursuites du chef de la contravention alléguée contre l'armateur ou le capitaine du navire, il fera engager celles-ci aussitôt que possible. Ce gouvernement informera dans les meilleurs délais le gouvernement du fonctionnaire qui a constaté la contravention, ainsi que l'Organisation, de la suite donnée au rapport communiqué.

ANNEXE *A*

L'annexe *A* est supprimée.

ANNEXE *B*

L'annexe *B* est supprimée et remplacée par le libellé suivant:

ANNEXE

MODELE DE REGISTRE DES HYDROCARBURES

I — NAVIRES-CITERNES

Nom du navire . . . . . .

Capacité totale de chargement du navire en mètres cubes . . .

a) *Chargement de la cargaison d'hydrocarbures*

1. Date et lieu du chargement			
2. Nature des hydrocarbures embarqués			
3. Identification de la (des) citerne(s) remplie(s)			

b) *Transfert de la cargaison d'hydrocarbures au cours du voyage*

4. Date tu transfert					
5. Identification de la (des) citerne(s)	i	de			
	ii	à			
6 A-t on vidé la (les) citerne(s) mentionnée(s) à 5 i) ?					

c) *Déchargement de la cargaison d'hydrocarbures*

7. Date et lieu du déchargement			
8. Identification de la (des) citerne(s)			
9. A-t-on vidé la (les) citerne(s) ?			

d) *Lestage des citernes de cargaison*

10. Identification de la (des) citerne(s) lestée(s)			
11. Date et position du navire au moment du lestage			

e) *Nettoyage des citernes de cargaison*

12. Identification de la (des) citerne(s) nettoyée(s)			
13. Date et durée du nettoyage			
14. Méthodes de nottoyage (*a*)			

(*a*) Préciser s'il s'agit de nettoyage au jet, de nettoyage mécanique ou de nettoyage chimique. En cas de nettoyage chimique, indiquer le produit chimique utilisé et la quantité.

f) *Rejet des eaux de ballast polluées*

15. Identification de la (des) citerne(s)			
16. Date et position du navire au début de l'opération de rejet à la mer			
17. Date et position du navire à la fin de l'opération de rejet à la mer			
18. Vitesse(s) du navire pendant le rejet			
19. Quantité rejetée à la mer			
20. Quantité d'eau polluée transférée dans la citerne de décantation (identification de la (les) citerne(s) de décantation)			
21. Date et port du déchargement dans des installations à terre (le cas échéant)			

g) *Rejet de l'eau de la citerne de décantation*

22. Identification de la (des) citerne(s) de décantation	
23. Durée de la décantation depuis le dernier déversage de résidus, ou	
24. Durée de la décantation depuis la dernière vidange	
25. Date, heure et position du navire au début de l'opération de vidange	
26. Evaluation par sondage du volume total du mélange au début de la vidange	
27. Evaluation par sondage du niveau de la surface de contact au début de la vidange	
28. Volume vidangé et vitesse de rejet	
29. Quantité vidangée et vitesse de rejet	
30. Date, heure et position du navire à la fin de l'opération de vidange	
31. Vitesse(s) du navire pendant l'opération	
32. Evaluation par sondage de la surface de contact à la fin de l'opération	

h) *Elimination des résidus*

33. Identification de la (des) citerne(s)	
34. Quantité retirée de chaque citerne	
35. Mode d'élimination: *a*) Installations portuaires *b*) Mélange avec la cargaison *c*) Transfert dans une autre (d'autres) citerne(s) (identification de la (des) citerne(s)) *d*) Autres méthodes	
36. Date et port de déchargement des résidus	

i) *Vidange des eaux des cales machines (y compris les salles des pompes), contenant des hydrocarbures, qui se sont accumulés au port (b)*

37. Port			
38. Durée du séjour			
39. Quantité déchargée			
40. Date et lieu du déchargement			
41. Mode de déchargement (indiquer si un séparateur a été utilisé)			

j) *Rejets accidentels ou exceptionnels d'hydrocarbures*

42. Date et heure			
43. Lieu ou position du navire au moment de l'événement			
44. Quantité approximative et type d'hydrocarbures			
45. Circostances du rejet ou de la fuite et observations générales			

Signature de l'officier (ou des officiers) responsable(s)

Signature du capitaine

(*b*) Il n'est pas nécessaire d'inscrire dans le registre des hydrocarbures les rejets de routine à la mer des eaux, contenant des hydrocarbures, provenant des cales machines et des salles des pompes. Si on ne les y inscrit pas, il faut les inscrire dans le livre de bord, en précisant si le rejet s'est effectué par l'intermédiaire d'un séparateur ou non. Lorsque la pompe démarre automatiquement et refoule en permanence à travers un séparateur, il suffit d'inscrire tous les jours « Rejet automatique des eaux de cale à travers un séparateur ».

II — Navires autres que les navires-citernes

Nom du navire . . . .

a) *Lestage ou nettoyage des citernes à combustible*

1. Identification de la (des) citerne(s) lestée(s)			
2. Indiquer si les citernes ont été nettoyées depuis la dernière fois qu'elles ont contenu des hydrocarbures. Dans la négative, indiquer la nature des hydrocarbures précédemment transportés			
3. Date et emplacement du navire au début du nettoyage			
4. Date et emplacement du navire au début du lestage			

b) *Rejet des eaux de lest ou de nettoyage des citernes mentionnées à l'alinéa a)*

5. Identification de la (des) citerne(s)			
6. Date et position du navire au début du rejet			
7. Date et position du navire à la fin du rejet			
8. Vitesse(s) du navire pendant le rejet			
9. Méthode de rejet (préciser si un séparateur a été utilisé)			
10. Quantité rejetée			

c) *Rejet des résidus*

11. Quantité des résidus conservés à bord			
12. Mode d'élimination des résidus: *a*) Installations portuaires *b*) Mélange avec le combustible suivant *c*) Transfert dans une autre (d'autres) citerne(s) (identification de la (des) citerne(s)			
13. Date et port d'élimination des résidus			

d) *Rejet des eaux des cales machines contenant des hydrocarbures qui se sont accumulés au port* (c)

14. Port			
15. Durée du séjour			
16. Quantité rejetée			
17. Date et lieu du rejet			
18. Mode de rejet (indiquer si un séparateur a été utilisé)			

e) *Rejets accidentels ou exceptionnels d'hydrocarbures*

19. Date et heure			
20. Lieu ou position du navire			
21. Quantité approximative et type d'hydrocarbure			
22 Circostances du rejet ou de la fuite et observations générales			

Signature de l'officier (ou des officiers) responsable(s)

. Signature du capitaine

(c) Il n'est pas nécessaire d'inscrire dans le registre des hydrocarbures les rejets de routine à la mer des eaux, contenant des hydrocarbures, provenant des cales machines. Si on ne les y inscrit pas, il faut les inscrire dans le livre de bord, en précisant si le rejet s'est effectué par l'intermédiaire d'un séparateur ou non. Lorsque la pompe démarre automatiquement et refoule en permanence à travers un séparateur, il suffit d'inscrire tous les jours « Rejet automatique des eaux de cale à travers un separateur ».

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
MORO

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. — I testi facenti fede sono unicamente quelli nelle lingue indicate nella convenzione del 12 maggio 1954.

ORGANIZZAZIONE INTERGOVERNATIVA
CONSULTIVA PER LA NAVIGAZIONE MARITTIMA

EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1954 PER LA PREVENZIONE DALL'INQUINAMENTO DA IDROCARBURI DELLE ACQUE MARINE.

RISOLUZIONE A. 175 (VI)
adottata il 21 *ottobre* 1969

L'Assemblea,

Richiamandosi alla risoluzione A. 142 (V) del 26 ottobre 1967 con la quale approvava il programma di lavoro dell'Organizzazione, soprattutto per quanto concerne l'eventuale necessità di emendare la convenzione internazionale del 1954 per la prevenzione dall'inquinamento da idrocarburi delle acque marine in conformità alle conclusioni della terza sessione straordinaria del Consiglio,

Richiamandosi inoltre alla risoluzione A. 151 (ES. IV) relativa alle proposte di emendamenti all'articolo X, alla risoluzione A. 153 (ES. IV) relativa alle proposte di emendamenti agli articoli IX e X e alla risoluzione A. 155 (ES. IV) relativa alla presentazione delle proposte di emendamenti all'articolo III in tempo utile per investirne l'Assemblea nella sua prossima sessione ordinaria,

Tenendo presente l'articolo 16 i) della convenzione che ha istituito l'Organizzazione intergovernativa consultiva per la navigazione marittima, concernente le funzioni all'Assemblea,

Considerato che l'articolo XVI della convenzione internazionale del 1954 per la prevenzione dall'inquinamento da idrocarburi delle acque marine prevede una procedura per gli emendamenti comportante la partecipazione dell'Organizzazione,

Avendo esaminato i progetti di emendamenti alla convenzione internazionale del 1954 per la prevenzione dall'inquinamento da idrocarburi delle acque marine ed ai suoi allegati, tendenti a prevenire ed a reprimere l'inquinamento deliberato delle acque marine, progetti di emendamenti che sono stati oggetto di una raccomandazione del Comitato per la sicurezza marittima nel corso della 19ª sessione conformemente all'articolo XVI della citata convenzione,

Richiamandosi alla risoluzione 1 della Conferenza internazionale del 1962 sulla prevenzione dall'inquinamento da idrocarburi delle acque marine, con la quale è raccomandato alle navi di evitare per quanto possibile di gettare nel mare idrocarburi persistenti, e tenuto conto del fatto che gli emendamenti alla convenzione, raccomandati dal Comitato per la sicurezza marittima, permetteranno di realizzare dei progressi importanti in vista dell'obiettivo finale che è quello di evitare completamente gli scarichi,

Adotta i seguenti emendamenti agli articoli e agli allegati della convenzione, il cui testo è allegato alla presente risoluzione:

a) la sostituzione del paragrafo 1) dell'articolo I con un nuovo paragrafo;

b) la sostituzione dell'articolo III con un nuovo articolo;

c) la soppressione della lettera *c*) dell'articolo IV;

d) la sostituzione dell'articolo V con un nuovo articolo;

e) la sostituzione dell'articolo VII con un nuovo articolo;

f) la sostituzione dei paragrafi 1) e 2) dell'articolo IX con dei nuovi paragrafi;

g) la sostituzione del paragrafo 2) dell'articolo X con un nuovo paragrafo;

h) la soppressione dell'allegato *A*;

i) la sostituzione dell'allegato *B* con un nuovo allegato,

Prega il segretario generale dell'Organizzazione di trasmettere delle copie certificate conformi della presente risoluzione e dei testi ad essa allegati a tutti i Governi parti alla convenzione internazionale del 1954 per la prevenzione dall'inquinamento da idrocarburi delle acque marine, per esame e accettazione, conformemente all'articolo XVI, paragrafo 2), lettera *a*), della convenzione, e di farne tenere degli esemplari a tutti i membri dell'Organizzazione,

Invita tutti i Governi interessati ad accettare gli emendamenti entro il più breve tempo possibile.

EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1954 PER LA PREVENZIONE DALL'INQUINAMENTO DELLE ACQUE MARINE DA IDROCARBURI E AI SUOI ALLEGATI.

Articolo I

L'attuale testo del paragrafo 1) viene sostituito dal seguente:

1) Ai fini della presente convenzione, le seguenti espressioni (a meno che il contesto non richieda altrimenti) hanno i significati che vengono qui loro rispettivamente attribuiti e cioè:

« l'ufficio » ha il significato che gli è stato attribuito dall'articolo XXI;

« scarico », riferito ad idrocarburi o a miscela di idrocarburi, significa ogni scarico o fuga, qualunque ne sia la causa;

« olio diesel pesante » significa l'olio diesel, la cui distillazione ad una temperatura inferiore ai 340°C, se sottoposta alla prova del metodo standard A.S.T.M., D. 86/59, riduce il volume al massimo del 50 per cento;

« flusso istantaneo di scarico di idrocarburi » significa il flusso di scarico di idrocarburi in litri all'ora in ogni istante diviso per la velocità della nave in nodi nello stesso istante;

« miglio » significa il miglio marino di 6.080 piedi o 1.852 metri;

« terre più vicine ». L'espressione « dalle terre più vicine » significa dalla linea di base dalla quale è stata fissata la zona delle acque territoriali del territorio in questione in base alla convenzione di Ginevra del 1958 sulle acque territoriali e zona contigua;

« idrocarburo » significa il petrolio greggio, la nafta, l'olio diesel pesante e l'olio lubrificante; il termine (inglese) « oily » sarà interpretato in conseguenza;

« miscela di idrocarburi » significa una miscela contenente idrocarburi;

« Organizzazione » significa l'Organizzazione intergovernativa consultiva per la navigazione marittima;

« nave » significa ogni imbarcazione che navighi sul mare, di qualsiasi tipo ivi compresi i galleggianti che effettuino la navigazione marittima sia con propri mezzi che a rimorchio di un'altra imbarcazione; e « nave cisterna » significa ogni nave nella quale la maggior parte dello spazio riservato al carico sia costruito o adattato al trasporto di liquidi sciolti (alla rinfusa) e che nel momento considerato non trasporti un carico diverso dagli idrocarburi in detta parte riservata al carico.

Articolo III

L'attuale testo dell'articolo III viene sostituito dal seguente:

Subordinatamente alle disposizioni degli articoli IV e V:

a) ad ogni nave cui si applichi la presente convenzione e che non sia una nave-cisterna di idrocarburi viene proibito lo scarico di miscele di idrocarburi, a meno che non siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

i) che la nave stia seguendo la rotta;

ii) che il flusso istantaneo di scarico degli idrocarburi non sia superiore a 60 litri per miglio;

iii) che il contenuto di idrocarburi dello scarico sia inferiore a 100 parti per 1.000.000 di parti di miscela;

iv) che lo scarico venga effettuato il più lontano possibile dalle terre;

b) ad ogni nave-cisterna cui si applichi la presente convenzione viene vietato lo scarico di idrocarburi o di miscele di idrocarburi, a meno che non siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

i) che la nave cisterna stia seguendo la sua rotta;

ii) che il flusso istantaneo di scarico degli idrocarburi non superi i 60 litri per miglio;

iii) che la quantità totale di idrocarburi scaricati nel corso di un viaggio in zavorra non superi 1/15.000 della totale capacità dello spazio riservato al carico;

iv) che la nave-cisterna sia a più di 50 miglia dalla terra più vicina;

c) le disposizioni del sottoparagrafo *b*) di questo articolo non si applicano:

i) allo scarico di zavorra da una nave-cisterna da carico che sia stata pulita dopo il trasporto del suo ultimo carico, in modo che le scorie che ne escano, se scaricate da una nave-cisterna ferma in acque calme in un giorno sereno, non lascino alcuna traccia apparente di idrocarburi sulla superficie dell'acqua;

ii) ovvero allo scarico di idrocarburi o di miscele di idrocarburi provenienti dalle sentine delle macchine, che viene regolato dalle disposizioni del sottoparagrafo *a*) del presente articolo.

Articolo IV

Il paragrafo *c*) viene soppresso.

Articolo V

Il testo dell'articolo V è sostituito dal seguente:

L'articolo III non si applica allo scarico di miscele di idrocarburi dalle sentine di una nave per un periodo di dodici mesi dopo la data in cui la presente convenzione entra in vigore per il territorio considerato in conformità del paragrafo 1) dell'articolo II.

Articolo VII

Il testo dell'articolo VII è sostituito dal seguente:

1) Allo scadere di un anno dalla data di entrata in vigore della presente convenzione per il territorio a cui la nave appartiene in base al paragrafo 1) dell'articolo II, ogni nave dovrà essere munita di dispositivi che permettano di evitare per quanto sia ragionevole e possibile la fuga di idrocarburi nelle sentine, a meno che non vengano forniti mezzi efficaci per evitare che gli idrocarburi vengano scaricati in contravvenzione a quanto stabilito dalla presente convenzione.

2) Il trasporto di acqua di zavorra nei serbatoi di combustibile dovrà essere, se possibile, evitato.

Articolo IX

I testi dei paragrafi 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:

1) Con riferimento alle navi alle quali si applica la presente convenzione, ogni nave che faccia uso di idrocarburi come combustibile, al pari di ogni nave ci-

sterna, dovrà essere munita di un registro degli idrocarburi, che potrà fare o meno parte del regolamentare giornale di bordo, nella forma specificata nell'allegato della presente convenzione.

2) Le annotazioni sul registro degli idrocarburi dovranno essere fatte in ogni occasione, per ciascuno dei serbatoi della nave, ogni volta che si procederà, a bordo della nave, ad una qualunque delle seguenti operazioni:

a) *per le navi-cisterne*:

i) presa a bordo di un carico di idrocarburi;

ii) trasferimento di un carico di idrocarburi durante il viaggio;

iii) scarico di un carico di idrocarburi;

iv) zavorra delle cisterne;

v) pulitura delle cisterne;

vi) scarico delle acque di zavorra sporche;

vii) scarico delle acque delle vasche di decantazione;

viii) eliminazione dei residui di idrocarburi;

ix) scarico in mare delle acque di sentina contenenti idrocarburi che si sono accumulati sotto le macchine e nelle sale pompe nel corso della sosta in porto, e gli scarichi normali in mare dell'acqua di sentina contenente idrocarburi a meno che di quest'ultima non sia stata fatta menzione nell'apposito giornale di bordo;

b) *per le altre navi*:

i) zavorraggio o pulitura delle cisterne contenenti il combustibile;

ii) scarico delle acque di zavorra sporche o dell'acqua di pulitura dalle cisterne di cui al punto i) del presente sottoparagrafo;

iii) eliminazione dei residui di idrocarburi;

iv) scarico in mare dell'acqua di sentina contenente idrocarburi che si sono accumulati sotto le macchine e nei locali delle pompe durante la sosta in porto, e gli scarichi normali in mare dell'acqua di sentina contenente idrocarburi a meno che di quest'ultima non sia stata fatta menzione nell'apposito giornale di bordo.

In caso di scarico o di fuga di idrocarburi o di miscele di idrocarburi ai sensi dell'articolo IV, nel registro degli idrocarburi dovranno essere annotate le circostanze ed i motivi di tali scarichi o fughe.

Articolo X

Il testo del paragrafo 2) è sostituito dal seguente:

2) Non appena avrà ricevuto le informazioni il Governo che è interessato studierà la questione e potrà richiedere all'altro Governo di fornire ulteriori e più precisi dettagli circa la violazione riferita. Se il Governo così informato riterrà di avere disponibili delle prove sufficienti, nella forma richiesta dalle proprie leggi, per permettere che sia iniziato un procedimento contro il proprietario o il capitano della nave relativamente alla violazione stessa, farà in modo che tale procedimento sia iniziato il più presto possibile. Tale Governo dovrà informare senza indugio il Governo il cui funzionario ha constatato la violazione, nonchè l'Organizzazione, dell'azione intrapresa a seguito dell'informazione ricevuta.

ALLEGATO *A*

L'allegato *A* viene soppresso.

ALLEGATO *B*

L'allegato *B* viene soppresso e sostituito dal seguente:

ALLEGATO

MODELLO DI REGISTRO DI IDROCARBURI

I — NAVI-CISTERNA

Nome della nave . . . .

Capacità totale di carico della nave in metri cubi . . . .

a) *Carico degli idrocarburi*

1. Data e luogo del carico			
2. Tipo di idrocarburi caricati			
3. Identificazione della (delle) cisterna(e) riempita(e)			

b) *Trasferimento del carico di idrocarburi nel corso del viaggio*

4. Data del trasferimento					
5. Identificazione della (delle) cisterna(e)	i	da			
	ii	a			
6. E' stata (sono state) vuotata(e) la (le) cisterna(e) di cui al punto 5 i) ?					

c) *Scarico degli idrocarburi*

7. Data e luogo dello scarico			
8. Identificazione della (delle) cisterna(e)			
9. E' stata (sono state) vuotata(e) la (le) cisterna(e) ?			

d) *Zavorraggio delle cisterne*

10. Identificazione della (delle) cisterna(e) zavorrata(e)			
11. Data e posizione della nave all'inizio dello zavorramento			

e) *Pulitura delle cisterne*

12. Identificazione della (delle) cisterna(e) pulita(e)			
13. Data e durata della pulitura			
14. Metodi di pulitura (*a*)			

(*a*) Precisare se si tratta di lavaggio con getti d'acqua, di pulitura meccanica o chimica. Nel caso di pulitura chimica, indicare il prodotto chimico utilizzato e la quantità.

f) *Scarico delle acque di zavorra sporche*

15. Identificazione della (delle) cisterna(e)			
16. Data e posizione della nave all'inizio dell'operazione di scarico in mare			
17. Data e posizione della nave alla fine dell'operazione di scarico in mare			
18. Velocità della nave durante lo scarico			
19. Quantità scaricata in mare			
20. Quantità di acqua inquinata trasferita nella cisterna di decantazione (identificazione della (delle) cisterna(e) di decantazione)			
21. Data e porto di scarico nelle installazioni a terra (ove occorra)			

g) *Scarico dell'acqua dalle vasche di decantazione*

22. Identificazione della (delle) vasca(che) di decantazione	
23. Durata della decantazione dall'ultimo ingrasso di residui, o	
24. Durata della decantazione dall'ultimo scarico	
25. Data, ora e posizione della nave all'inizio dell'operazione di scarico	
26. Valutazione mediante sondaggio del volume totale della miscela all'inizio dello scarico	
27. Valutazione mediante sondaggio del livello della superficie di contatto all'inizio dello scarico	
28. Volume scaricato e velocità del flusso	
29. Quantità scaricata e velocità del flusso	
30. Data, ora e posizione della nave alla fine dell'operazione di scarico	
31. Velocità della nave durante l'operazione	
32. Valutazione mediante sondaggio del livello della superficie di contatto alla fine dell'operazione	

h) *Eliminazione dei residui*

33. Identificazione della o delle vasche	
34. Quantità tratta da ogni vasca	
35. Modalità di eliminazione: *a*) Installazioni portuali *b*) Miscela con il carico *c*) Trasferimento in altra o in altre vasche. Identificazione della o delle vasche *d*) Altro metodo	
36. Data e porto di scarico dei residui	

i) *Scarico delle acque delle sentine sotto le macchine (comprese le sale pompe) contenenti idrocarburi e accumulatesi nel porto* (*b*)

37. Porto			
38. Durata della sosta			
39. Quantità scaricata			
40. Data e luogo di scarico			
41. Modalità di scarico (indicare se si sono usati separatori)			

j) *Scarichi casuali o eccezionali di idrocarburi*

42. Data ed ora			
43. Luogo e posizione della nave al momento dell'incidente			
44. Quantità approssimativa e tipo di idrocarburo			
45. Particolari sui motivi dello scarico o della perdita e considerazioni generali			

. . . . firma dell'ufficiale (o degli ufficiali responsabile(i)

. . . . firma del capitano

(*b*) Gli scarichi normali in mare di acque contenenti idrocarburi provenienti dalle sentine delle macchine e dalle sale pompe possono non essere annotati nei registri degli idrocarburi. Ma in tal caso devono essere annotati sul giornale di bordo, precisando se si è usato o meno un separatore. Quando la pompa, avviandosi automaticamente, scarica attraverso un separatore, basta annotare giornalmente « scarico automatico delle acque di sentina mediante separatore ».

II — PER LE ALTRE NAVI

Nome della nave

a) *Zavorraggio o pulizia delle cisterne dal combustibile*

1. Identificazione della (delle) cisterna(e) zavorrata(e)			
2. Se sono state pulite dopo aver contenuto idrocarburi, altrimenti, il tipo di idrocarburo che avevano contenuto			
3. Data e posizione della nave all'inizio della pulitura			
4. Data e posizione della nave all'inizio dello zavorraggio			

b) *Scarico di acqua di zavorra sporca o dell'acqua adoperata per la pulizia delle cisterne di cui al punto a)*

5. Identificazione della cisterna			
6. Data e posizione della nave all'inizio dello scarico			
7. Data e posizione della nave alla fine dello scarico			
8. Velocità della nave durante lo scarico			
9. Modo di scarico (indicare se si sono adoperati dei separatori)			
10. Quantità scaricata			

c) *Eliminazione dei residui*

11. Quantità di residui a bordo			
12. Modo di eliminazione dei residui: *a*) Installazioni portuali *b*) Miscela con il prossimo rifornimento di combustibile *c*) Trasferimento in un'altra(e) cisterna(e) (identificazione della (delle) cisterna(e)			
13. Data e porto di scarico dei residui			

d) *Scarico delle acque dalle sentine sotto le macchine (sale pompe comprese) contenenti idrocarburi e accumulatesi in porto* (c)

14. Porto			
15. Durata della sosta			
16. Quantità scaricata			
17. Data e luogo di scarico			
18. Modalità di scarico (indicare se si sono usati separatori)			

e) *Scarichi casuali o eccezionali di idrocarburi*

19. Data ed ora			
20. Luogo e posizione della nave			
21. Quantità approssimativa e tipo di idrocarburo			
22. Particolari sui motivi dello scarico o della fuga e considerazioni generali			

. . . . firma dell'ufficiale (o degli ufficiali responsabile(i)

. . . . firma del capitano

(c) Gli scarichi normali in mare di acque contenenti idrocarburi provenienti dalle sentine delle macchine e delle sale pompe possono non essere annotati nel registro degli idrocarburi. Ma in tal caso devono essere annotati sul giornale di bordo, precisando se si è usato o meno un separatore. Quando la pompa, avviandosi automaticamente, scarica attraverso un separatore, basta annotare giornalmente « scarico automatico delle acque di sentina mediante separatore ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1974, n. 342.

Riconoscimento, agli effetti civili, della soppressione, trasferimento e mutamento del titolo del beneficio parrocchiale di S. Michele arcangelo, in Bucine.

N. 342. Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Arezzo in data 2 gennaio 1973, relativo all'incorporazione del territorio della soppressa parrocchia di S. Michele arcangelo, in località Tontenano del comune di Bucine (Arezzo), nella limitrofa parrocchia di S. Leolino nello stesso comune e trasferimento del beneficio parrocchiale di S. Michele arcangelo, con il mutato titolo di S. Donato, nella chiesa omonima, in località Maccagnolo di Arezzo, con assegnazione di nuova circoscrizione territoriale.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1974
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 91. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1974.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 23 dicembre 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Calabria »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro effettivo dott. Nunzio Musumeci;

Vista la designazione effettuata dal Ministero dell'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il direttore di sezione dott. Alfonso Alfano è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Calabria in sostituzione del dott. Nunzio Musumeci.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1974

LEONE

RUMOR — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1974
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 388

(6268)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1974.
Erogazione di un aiuto comunitario per i bachi da seta allevati nella campagna 1974-75.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 845/72 del Consiglio, del 24 aprile 1972, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L. 100 del 27 aprile 1972, relativo a misure speciali in favore della bachicoltura;

Visti i successivi regolamenti (CEE) n. 922/72 del 2 maggio 1972, n. 668/74 del 28 marzo 1974 e n. 1066/74 del 29 aprile 1974, del Consiglio, concernenti la fissazione delle norme generali per la concessione di un aiuto per i bachi da seta e l'importo di detto aiuto per per la campagna di allevamento 1974-75;

Visti i regolamenti (CEE) n. 1054/73 del 18 aprile 1973 e n. 683/74 del 27 marzo 1974, della Commissione, con i quali vengono stabilite le modalità per la concessione dell'anzidetto aiuto per i bachi da seta allevati nella Comunità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 23 settembre 1972, concernente l'affidamento all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., dei compiti derivanti dalla applicazione del regime di aiuti istituito dalla Comunità economica europea per il settore della bachicoltura;

Considerato che ai sensi dell'art. 3 del citato regolamento (CEE) n. 922/72, modificato con regolamento (CEE) n. 668/74, gli Stati membri debbono istituire un controllo amministrativo atto a garantire che il prodotto per il quale viene richiesto l'aiuto risponda alle condizioni stabilite per la concessione;

Ritenuta la necessità di provvedere alla emanazione delle occorrenti norme e modalità di esecuzione delle suindicate disposizioni comunitarie e nazionali;

Decreta:

Art. 1.

La corresponsione dell'aiuto previsto dai regolamenti della Comunità economica europea per la campagna di commercializzazione 1974-75 a favore dei bachicoltori per gli allevamenti di bachi da seta è regolata dalle disposizioni contenute nei regolamenti stessi e da quelle integrative ed applicative stabilite con il presente decreto.

La misura dell'aiuto è fissata in 31,60 unità di conto per telaino di seme bachi da 20.000 uova utili ed è corrisposta in lire italiane al tasso di cambio stabilito dalla Comunità economica europea.

Art. 2.

L'aiuto è concesso per bozzoli da filanda e per bozzoli da riproduzione, in quantità non inferiori, per telaino, a kg 25 di bozzoli cerniti, di buona corteccia, maturi, uniformi per dimensione e colore, esenti da macchie e ruggine, atti alla trattura, ottenuti da bachi allevati nel territorio della Repubblica italiana su telaini ritirati presso una delle camere di incubazione di cui al successivo art. 3 e consegnati agli organismi autorizzati di cui al successivo art. 4, sotto il controllo dell'Associazione nazionale bachicoltori, ente morale con sede in Treviso.

Art. 3.

Le camere di incubazione autorizzate per il ritiro dei telaini da parte dei bachicoltori sono quelle di:

Veneto e Friuli-Venezia Giulia:

Montebelluna e Istrana (Treviso) del consorzio agrario interprovinciale di Treviso e Belluno;

Monigo (Treviso) del sig. Giulio Nicoletti;

Sugegana (Treviso) dello stabilimento bacologico Costantini & Collalto di Vittorio Veneto;

S. Giacomo di Veglia (Treviso) del centro genetico ed ecologico del baco da seta;

Codogné (Treviso) del sig. Bortolo Salvatore;

Fossalta di Trebaseleghe (Padova) del sig. Giuseppe Casarotto;

Lombardia:

Corticelle (Brescia) della sig.ra Albini Evelina;

Gottolengo (Brescia) del sig. Giacomo Bianchi;

Verolanuova (Brescia) della sig.ra Luigia Monfardini;

Alfianello (Brescia) del consorzio agrario provinciale di Brescia;

Bedizzole (Brescia) del sig. Luigi Radaelli;

Orzinuovi (Brescia) del sig. Gino Trevisani;

Marche:

Osimo (Ancona) del centro bachicolo della Società adriatica marchigiana;

Calabria:

Vibo Valentia (Catanzaro) presso il centro di Schinni dell'ente di sviluppo agricolo « Opera Sila ».

Art. 4.

Gli organismi autorizzati al ricevimento dei bozzoli ottenuti sono i seguenti:

per i bozzoli da filanda:

Associazione provinciale produttori bozzoli di Treviso;

Associazione produttori bozzoli della provincia di Brescia;

Federazione italiana dei consorzi agrari e/o, per essa, consorzio agrario interprovinciale di Treviso e Belluno e consorzio agrario provinciale di Brescia;

Cooperativa bachisericola veneta, società cooperativa con sede in Treviso;

Essiccatoio cooperativo bozzoli, società cooperativa con sede in Conegliano (Treviso);

Essiccatoio cooperativo bozzoli, società cooperativa con sede in Codroipo (Udine);

Essiccatoio cooperativo bozzoli, società cooperativa con sede in Udine;

Essiccatoio cooperativo bozzoli, società cooperativa con sede in Palmanova (Udine);

Essiccatoio cooperativo bozzoli, società cooperativa con sede in Sacile (Pordenone);

Centro bachicolo di Osimo (Ancona) della Società adriatica marchigiana;

Centro gelsibachicolo di Schinnj, Vibo Valentia (Catanzaro), dell'ente di sviluppo agricolo « Opera Sila »;

per i bozzoli da riproduzione:

centro genetico ed ecologico del baco da seta di San Giacomo di Veglia della Società ceppi da riproduzione di Vittorio Veneto (Treviso).

Art. 5.

Gli organismi di cui ai precedenti articoli 3 e 4 hanno l'obbligo di:

rilasciare agli allevatori di bachi da seta, in conformità all'art. 6 del regolamento (CEE) n. 1054/73 del 18 aprile 1973, appositi attestati, vistati dal rappresentante a ciò delegato dall'Associazione nazionale bachicoltori, rispettivamente per i telaini di seme di bachi ritirati e per i bozzoli consegnati dal bachicoltore, per ogni operazione di ritiro dei telaini e di consegna dei bozzoli prodotti;

annotare giornalmente, in apposito registro di carico e scarico vistato dalla suddetta Associazione, i movimenti di entrata e di uscita, rispettivamente, dei telaini di seme bachi e dei bozzoli, in conformità all'art. 5 del citato regolamento (CEE) n. 1054/73;

sottostare ai controlli dell'Associazione medesima dell'A.I.M.A. e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

trasmettere all'A.I.M.A., per il tramite di detta Associazione, una distinta degli attestati rilasciati agli allevatori di bachi da seta per i telaini di seme bachi ritirati e per i bozzoli consegnati dai medesimi nel corso della campagna.

Art. 6.

Per ottenere la corresponsione dell'aiuto per i bozzoli prodotti nella campagna 1974-75 i bachicoltori debbono presentare all'A.I.M.A. entro il 30 novembre 1974, per il tramite dell'Associazione nazionale bachicoltori, una domanda contenente le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e firma del richiedente oppure, per le cooperative agricole ed altri enti, denominazione o ragione sociale e sede dell'ente richiedente, nonchè la firma del legale rappresentante;

b) numero di telaini di seme bachi da 20.000 uova utili, utilizzati in ciascun allevamento, nonchè data o le date di ritiro di detti telaini tramite gli organismi di cui al precedente art. 3;

c) quantitativi di bozzoli cerniti ottenuti da detti allevamenti di bachi da seta, nonchè la data o le date di consegna dei bozzoli stessi ad uno degli organismi di cui al precedente art. 4;

d) luogo o luoghi di deposito dei bozzoli prodotti, ovvero, se questi sono stati già venduti e consegnati, del cognome, nome e indirizzo del primo acquirente.

La domanda, formulata su modulo predisposto dalla predetta Associazione, deve essere corredata degli attestati relativi ai telaini di seme bachi ritirati e ai bozzoli consegnati, rilasciati dagli organismi indicati nei precedenti articoli 3 e 4.

Art. 7.

Al pagamento dell'aiuto provvede l'A.I.M.A. sulla base dei regolamenti comunitari vigenti in materia e delle norme che ne regolano il funzionamento.

A tal fine l'Associazione nazionale bachicoltori trasmette all'A.I.M.A., con apposita distinta e relazione, le domande ricevute, previo controllo della regolarità formale delle stesse e della corrispondenza dei relativi dati agli elementi contenuti negli attestati rilasciati dagli organismi di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto.

Copia della distinta delle domande e della relazione sulle stesse deve essere trasmessa dall'Associazione predetta anche al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli accertamenti di competenza.

Art. 8.

Le funzioni di accertamento e di controllo affidate all'Associazione nazionale bachicoltori sono svolte secondo le istruzioni dell'A.I.M.A. e nei limiti di spesa della stessa autorizzati.

Art. 9.

Chiunque espone scientemente dati o notizie inesatti nei registri, attestati e domande, previsti nel presente decreto al fine di procurare a sè e ad altri, per effetto di false dichiarazioni, i benefici previsti nel decreto medesimo in tutto o in parte non dovuti, soggiace alle penalità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1974

Il Ministro: BISAGLIA

(6316)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1974.

Autorizzazione alla società Lirma, S.r.l., in Milano, per la vendita, la locazione o la cessione della macchina elettrica bollatrice tipo MAF/CT 1973.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1973, con il quale sono state determinate le caratteristiche tecniche delle macchine elettriche bollatrici per la corresponsione dell'imposta di bollo;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1963 con il quale la società Lirma, S.r.l., con sede in Milano, via V. Vela n. 19, è stata autorizzata alla fabbricazione, alla vendita ed al noleggio della macchina elettrica bollatrice MAF/CT 62;

Vista l'istanza in data 9 marzo 1974 con la quale la società Lirma, S.r.l., ha chiesto l'approvazione del modello di macchina elettrica bollatrice tipo MAF/CT 73 e l'autorizzazione alla vendita, alla locazione e alla cessione della suddetta macchina, in sostituzione del precedente modello tipo MAF/CT 62;

Considerato in base all'esame tecnico effettuato in data 15 febbraio 1974, che il nuovo modello di macchina elettrica bollatrice è idoneo all'uso e conforme alle caratteristiche tecniche stabilite dal citato decreto ministeriale 5 luglio 1973;

Decreta:

E' approvato il modello e ne è autorizzata la vendita, la locazione o la cessione della macchina elettrica bollatrice tipo MAF/CT 73 prodotta dalla società Lirma, S.r.l., con sede in Milano, via V. Vela, 19, avente le seguenti caratteristiche:

1) tasti o leve per la impostazione dei valori da L. 1 a L. 40.000.

L'ammontare dell'imposta impressa dal punzone deve risultare compreso tra due asterischi e, nel caso esso sia formato da meno di cinque cifre, quelle mancanti devono essere sostituite da altrettanti asterischi;

2) totalizzatore generale ad alta capacità non rimettibile a zero e con dispositivo per rilevare meccanicamente, evitando la trascrizione per lettura, gli importi, la matricola della macchina ed il numero progressivo dell'operazione;

3) totalizzatore per gli importi parziali, rimettibili a zero, con possibilità di lettura immediata per il controllo;

4) datario indicante il giorno, il mese e l'anno e con dispositivo impedente la retrodatazione;

5) vano di sistemazione del punzone di Stato in corrispondenza dei valori di imposta;

6) piastra indicante la matricola della macchina, nonché l'utente autorizzato;

7) numeratore progressivo, non rimettibile a zero, stampante sia sull'atto che sulla striscia di controllo;

8) foglio cassa o striscia registratrice di controllo riproducente i dati di identificazione della macchina nonché l'ammontare, la data ed il numero d'ordine di ciascuna bollazione;

9) clichè di forma rettangolare;

10) numeratore visivo a cinque cifre con innesto a richiesta per il riscontro di bollazione di moduli in macchina;

11) due chiavi singole delle quali una diversa per ciascuna macchina ed una uguale per tutte le macchine dello stesso tipo;

12) dispositivo di bloccaggio della macchina durante le operazioni di riscontro dei totali;

13) dispositivo di bloccaggio automatico della macchina a prestabiliti scatti di accumulazione del totalizzatore generale o al raggiungimento della somma per la quale la macchina è stata calibrata;

14) serbatoio di inchiostrazione;

15) dispositivo per impedire la doppia bollazione mediante procedimenti di riproduzione;

16) tasto per bloccaggio macchina in assenza o rottura della striscia di controllo;

17) congegno per piombatura non manomettibile;

18) la macchina è congegnata in modo che il meccanismo per la stampa dei valori e i totalizzatori non sono accessibili o in qualsiasi modo manomettibili dall'esterno;

19) il cartoncino non può essere estratto dalla macchina senza portare l'indicazione dell'ammontare complessivo delle bollazioni effettuate, dei dati di identificazione della macchina e il numero totale dei cartoncini introdotti;

20) funzionamento sia elettrico che a mano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1974

Il Ministro: TANASSI

(6321)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1974.

Autorizzazione alla società Lloyd Centauro italiana - Assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Napoli, ad esercitare le assicurazioni contro i danni in taluni rami.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Vista la domanda della società Lloyd Centauro italiana - Assicurazioni e riassicurazioni, società per azioni, con sede in Napoli, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare nel territorio della Repubblica, le assicurazioni in vari specificati rami danni, fra cui il ramo di responsabilità civile autoveicoli;

Visto il programma di attività unito alla stessa domanda e, in particolare, le modalità tecnico-economiche ed i conti di previsione, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Viste le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza per il ramo di responsabilità civile autoveicoli, secondo i testi presentati dall'impresa ai fini dell'approvazione ministeriale, unitamente alla relazione tecnica e all'altra prescritta documentazione;

Considerato che le stesse tariffe e condizioni di polizza sono rispondenti alle modalità ed ai criteri richiesti dalla citata legge n. 990 e dal relativo regolamento di esecuzione;

Sentito il parere della commissione consultiva per le le assicurazioni private, sulla detta domanda di autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

La società Lloyd Centauro italiana - Assicurazioni e riassicurazioni, società per azioni, con sede in Napoli, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni contro i danni nei rami: automobili, furti, grandine, incendio, infortuni, malattie (limitatamente alla garanzia inerente il rimborso di spese per operazioni chirurgiche e relative rette di degenza), responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, trasporti.

Art. 2.

Sono approvate, ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, secondo i testi debitamente autenticati, le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza presentate dalla richiamata impresa, da applicarsi per l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per i vari tipi di rischio per i quali è obbligatoria l'assicurazione e per gli altri che l'impresa stessa intende garantire.

Roma, addì 16 luglio 1974

Il Ministro: De Mita

(6319)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1974.

Ricostituzione della commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 250, concernente previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne;

Considerato che per scaduto biennio occorre provvedere al rinnovo della commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori ai sensi dell'art. 6 della predetta legge;

Visti i dati e le notizie acquisite al riguardo dall'amministrazione e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio sul grado di rappresentatività delle singole organizzazioni sindacali e cooperativistiche;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle amministrazioni interessate, dalle organizzazioni sindacali e dagli enti ed istituti indicati dall'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 250;

Decreta:

La commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori, di cui all'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 250, è composta come segue:

Bova dott. Salvatore, membro effettivo e Bruni Silvaggi dott.ssa Lucia, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Samà dott. Francesco, membro effettivo e Modola dott.ssa Franca, membro supplente, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Porcelli dott. Angelo, membro effettivo e Alfieri dott. Vittorio, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Petrillo Francesco, Grati Enzo e Di Stefano Marino, membri effettivi in rappresentanza dei lavoratori;

Spampanato Giuseppe, Davoli Giorgio e Vivese Mario, membri supplenti in rappresentanza dei lavoratori;

Piacentini dott. Sisto e Sinaldi Sergio Sigfrido, membri effettivi in rappresentanza delle cooperative;

Tarquinio per. ind. Antonio e De Leonardis Leonardo, membri supplenti in rappresentanza delle cooperative;

Frediani rag. Arturo, membro effettivo e Ferri dott. Rocco, membro supplente, in rappresentanza dell'I.N.A.M.;

Magri dott. Michele, membro effettivo e Del Gobbo dott. Ettore, membro supplente, in rappresentanza dell'I.N.P.S.

La commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori il cui periodo di durata biennale decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto, è presieduta dal dott. Salvatore Bova.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal dottor Sergio Zeppilli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1974

Il Ministro: Bertoldi

(6320)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1974.

Modificazione all'orario di borsa per l'anno 1974.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 15 dicembre 1973, che fissa il calendario di borsa per l'anno 1974;

Vista la lettera del 2 agosto 1974, n. 20587 dell'Ufficio italiano dei cambi e ritenuta l'opportunità di accogliere la richiesta di anticipare alle ore 11,30 la chiamata del listino di chiusura delle valute estere presso le borse valori per il giorno 14 agosto 1974;

Considerato, pertanto, di dover stabilire apposita deroga al combinato disposto degli articoli 2 e 3 del citato decreto ministeriale 12 dicembre 1973 che fissa dalle ore 14,15 alle ore 14,45 la chiamata del listino di chiusura delle valute estere nel periodo in cui è in vigore l'ora legale;

Decreta:

Articolo unico

In deroga a quanto stabilito dagli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 12 dicembre 1973, nel giorno 14 agosto 1974, la chiamata del listino di chiusura delle valute estere è anticipata alle ore 11,30.

Tale orario verrà osservato dalle borse valori di Milano e di Roma, che resteranno aperte per la quotazione ufficiale di chiusura delle valute estere, ai sensi del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, e dei biglietti di Stato e di banca esteri, ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1974

Il Ministro: Colombo

(6344)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di quattro cattedre universitarie presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) diritto agrario;
2) diritto pubblico generale;
3) diritto canonico;
4) diritto fallimentare,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6768)

Smarrimento di diplomi originali in educazione fisica

La sig.ra Maria Rosaria Menicucci, nata a Bagnoli (Napoli) il 9 marzo 1946, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale in educazione fisica conseguito presso l'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Firenze l'8 luglio 1968.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Istituto predetto.

(6665)

La sig.ra Cecilia Chiarella, nata a Torino il 13 gennaio 1947, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale in educazione fisica conseguito presso l'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Torino il 10 luglio 1968.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Istituto predetto.

(6666)

Smarrimento di diploma originale di laurea

Il dott. Efisio Orani, nato a Cagliari il 15 gennaio 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Cagliari il 28 maggio 1941.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(6667)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione degli istituti ospedalieri di Trento ad istituire un corso di specializzazione in assistenza chirurgica per infermieri professionali.

Con decreto 20 febbraio 1974, n. 900.6.C.S./83/1, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione degli istituti ospedalieri di Trento è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in assistenza chirurgica per infermieri professionali, con sede presso l'ente medesimo.

(6471)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ripabottoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1974, il comune di Ripabottoni (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.776.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3096/M)

Autorizzazione al comune di Colletorto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1974, il comune di Colletorto (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3097/M)

Autorizzazione al comune di Polla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1974, il comune di Polla (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.465.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3098/M)

Autorizzazione al comune di Castrovillari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1974, il comune di Castrovillari (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 643.178.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3099/M)

Autorizzazione al comune di Cittanova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1974, il comune di Cittanova (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 565.445.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3100/M)

Autorizzazione al comune di Mesoraca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1974, il comune di Mesoraca (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 129.709.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3101/M)

Autorizzazione al comune di Cardito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1974, il comune di Cardito (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 76.123.390, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3102/M)

Autorizzazione al comune di Poggio a Caiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1974, il comune di Poggio a Caiano (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 107.877.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3103/M)

Autorizzazione al comune di San Martino del Lago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 agosto 1974, il comune di San Martino del Lago (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.593.570, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3104/M)

Autorizzazione al comune di Talla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 agosto 1974, il comune di Talla (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.718.245, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3105/M)

Autorizzazione al comune di Ripalta Guerina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 agosto 1974, il comune di Ripalta Guerina (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.075.610, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3106/M)

Autorizzazione al comune di San Bassano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 agosto 1974, il comune di San Bassano (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.391.795, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3107/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Alessio con Vialone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 agosto 1974, il comune di Sant'Alessio con Vialone (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.293.881, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3108/M)

Autorizzazione al comune di Arcola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 agosto 1974, il comune di Arcola (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.452.591, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3109/M)

Autorizzazione al comune di Longiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 agosto 1974, il comune di Longiano (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.710.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3110/M)

Autorizzazione al comune di Alfonsine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 agosto 1974, il comune di Alfonsine (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 170.871.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3111/M)

Autorizzazione al comune di Santo Stino di Livenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 agosto 1974, il comune di Santo Stino di Livenza (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3112/M)

Autorizzazione al comune di Pescarolo ed Uniti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 agosto 1974, il comune di Pescarolo ed Uniti (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.184.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3113/M)

Autorizzazione al comune di Montegabbione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1974, il comune di Montegabbione (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.672.008, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3114/M)

Autorizzazione al comune di Monteleone di Fermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1974, il comune di Monteleone di Fermo (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.148.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3115/M)

Autorizzazione al comune di Ponzano di Fermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1974, il comune di Ponzano di Fermo (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3116/M)

Autorizzazione al comune di Piandimeleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1974, il comune di Piandimeleto (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 113.479.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3117/M)

Autorizzazione al comune di Sassofeltrio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1974, il comune di Sassofeltrio (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3118/M)

Autorizzazione al comune di Follonica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1974, il comune di Follonica (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 546.188.365, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3119/M)

Autorizzazione al comune di Monte San Martino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1974, il comune di Monte San Martino (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.675.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3120/M)

Autorizzazione al comune di Valfabbrica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1974, il comune di Valfabbrica (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 98.457.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3121/M)

Autorizzazione al comune di Cingia de' Botti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1974, il comune di Cingia de' Botti (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.907.005, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3122/M)

Autorizzazione al comune di Casaletto di Sopra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1974, il comune di Casaletto di Sopra (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.898.485, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3123/M)

Autorizzazione al comune di Casaletto Ceredano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1974, il comune di Casaletto Ceredano (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.667.745, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3124/M)

Autorizzazione al comune di Foglianise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1974, il comune di Foglianise (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3125/M)

Autorizzazione al comune di Sassinoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1974, il comune di Sassinoro (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.141.213, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3126/M)

Autorizzazione al comune di Tufara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1974, il comune di Tufara (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.847.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3127/M)

Autorizzazione al comune di Montemitro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1974, il comune di Montemitro (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3128/M)

Autorizzazione al comune di Vaiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1974, il comune di Vaiano (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 120.914.950, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3129/M)

Autorizzazione al comune di Bibbona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1974, il comune di Bibbona (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3130/M)

Autorizzazione al comune di Campiglia Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1974, il comune di Campiglia Marittima (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 351.048.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3131/M)

Autorizzazione al comune di Castagneto Carducci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1974, il comune di Castagneto Carducci (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 152.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3132/M)

Autorizzazione al comune di Suvereto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1974, il comune di Suvereto (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3133/M)

Autorizzazione al comune di Lajatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1974, il comune di Lajatico (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.548.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3134/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 150

Corso dei cambi dell'8 agosto 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	653,65	653,65	653,30	653,65	652,50	653,60	653,50	653,65	653,65	653,65
Dollaro canadese	669,85	669,85	669 —	669,85	668,20	669,80	669,40	669,85	669,85	669,85
Franco svizzero	220,08	220,08	219,38	220,08	218,50	220,10	219,60	220,08	220,08	220,08
Corona danese	109,31	109,31	109,25	109,31	108,80	109,30	109,30	109,31	109,31	109,31
Corona norvegese	120,14	120,14	120 —	120,14	119,80	120,10	120,25	120,14	120,14	120,14
Corona svedese	148,88	148,88	148,70	148,88	148,05	148,85	148,92	148,88	148,88	148,88
Fiorino olandese	246,17	246,17	245,83	246,17	245,25	246,15	246,20	246,17	246,17	246,17
Franco belga	17,0440	17,0440	17,03	17,0440	17 —	17,05	17,055	17,0440	17,04	17,04
Franco francese	137,46	137,46	137,30	137,46	137,15	137,45	137,69	137,46	137,46	137,46
Lira sterlina	1547,10	1547,10	1546,20	1547,10	1543,55	1547,10	1546,75	1547,10	1547,10	1547,10
Marco germanico	251,78	251,78	251,49	251,78	251,05	251,75	252,10	251,78	251,78	251,78
Scellino austriaco	35,5575	35,5575	35,53	35,5575	35,45	35,55	35,56	35,5575	35,55	35,55
Escudo portoghese	25,93	25,93	25,94	25,93	25,80	25,90	25,90	25,93	25,93	25,93
Peseta spagnola	11,4240	11,4240	11,43	11,4240	11,45	11,40	11,41	11,4240	11,42	11,42
Yen giapponese	2,16	2,16	2,16	2,16	2,14	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16

Media dei titoli dell'8 agosto 1974

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	88,225
Redimibile 3,50 % 1934	99,975
» 3,50 % (Ricostruzione)	82,30
» 5 % (Ricostruzione)	84,75
» 5 % (Riforma fondiaria)	85,875
» 5 % (Città di Trieste)	84,025
» 5 % (Beni esteri)	83,775
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,025
» 5,50 % » » 1968-83	83,45
» 5,50 % » » 1969-84	88,40
» 6 % » » 1970-85	89,85
» 6 % » » 1971-86	89,725
» 6 % » » 1972-87	88,775
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,325
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,15
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,225
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	88,35
» 5 % (» 1° aprile 1978)	85,15
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	87,15
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,375
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,30

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 agosto 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	653,575
Dollaro canadese	669,625
Franco svizzero	219,84
Corona danese	109,305
Corona norvegese	120,195
Corona svedese	148,90
Fiorino olandese	246,185
Franco belga	17,049
Franco francese	137,575
Lira sterlina	1546,925
Marco germanico	251,94
Scellino austriaco	35,559
Escudo portoghese	25,915
Peseta spagnola	11,417
Yen giapponese	2,16

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a duecentoventuno posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Emilia-Romagna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 4 al Bollettino ufficiale n. 3 del mese di marzo 1974, del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 5 luglio 1974 il decreto ministeriale 16 maggio 1973 che aprova la graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei, del concorso, per esami, a duecentoventuno posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia del Ministero delle finanze per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Emilia-Romagna, indetto con decreto ministeriale 18 ottobre 1972 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 30 ottobre 1972.

(6304)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Integrazioni e rettifiche al decreto ministeriale 24 giugno 1974, concernente bandi di concorso a posti di professore universitario di ruolo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1974, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 26 giugno 1974;

Visto il terzo comma dell'art. 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, in base al quale occorre provvedere al bando di concorsi per posti di professore universitario comunque disponibili per i quali le facoltà non abbiano provveduto nei termini stabiliti dalla legge;

Viste le ulteriori richieste delle facoltà o scuole universitarie approvate dalla sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Ravvisata la necessità di apportare alcune rettifiche al suddetto decreto anche al fine di correggere meri errori materiali;

Decreta:

Il decreto ministeriale 24 giugno 1974, di cui alle premesse, e integrato e rettificato nel modo seguente:

Art. 1.

Nei concorsi per il gruppo di discipline n. 1 (prima disciplina indicata nel gruppo: Diritto civile) è aggiunto un posto per la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli e pertanto i concorsi risultano ora:

1*a*) per 10 posti;
1*b*) per 9 posti;
1*c*) per 9 posti.

Nei concorsi per il gruppo di discipline n. 2 (prima disciplina indicata nel gruppo: Diritto commerciale) è aggiunto un posto per la facoltà di economia e commercio dell'Università di Venezia e pertanto i concorsi risultano ora:

2*a*) per 10 posti;
2*b*) per 9 posti;
2*c*) per 9 posti.

Nei concorsi per il gruppo di discipline n. 6 (prima disciplina indicata nel gruppo: Diritto amministrativo) è aggiunto un posto per la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli e pertanto i concorsi risultano ora:

6*a*) per 8 posti;
6*b*) per 8 posti.

Nei concorsi per il gruppo di discipline n. 10 (prima disciplina indicata nel gruppo: Diritto internazionale) sono aggiunti un posto per la facoltà di scienze politiche dell'Istituto universitario orientale di Napoli ed un posto per la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli; pertanto i concorsi risultano ora:

10*a*) per 10 posti;
10*b*) per 9 posti.

Nel concorso per il gruppo di discipline n. 16 (prima disciplina indicata nel gruppo: Filosofia del diritto) è aggiunto un posto per la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Catania e pertanto i concorsi risultano ora:

16*a*) per 6 posti;
16*b*) per 5 posti.

Nel concorso per il gruppo di discipline n. 19 (prima disciplina indicata nel gruppo: Scienza della politica) è aggiunto un posto per la facoltà di scienze economiche e sociali della Calabria e pertanto i posti a concorso risultano ora 8.

Nei concorsi per il gruppo di discipline n. 20 (prima disciplina indicata nel gruppo: Storia contemporanea) sono aggiunti un posto per la facoltà di economia e commercio dell'Università di Modena ed uno per la facoltà di lettere e filosofia dell'Istituto universitario orientale di Napoli; pertanto i concorsi risultano ora:

20*a*) per 9 posti;
20*b*) per 9 posti;
20*c*) per 9 posti;
20*d*) per 8 posti.

Nei concorsi per il gruppo di discipline n. 26 (prima disciplina indicata nel gruppo: Analisi economica) sono aggiunti i seguenti 6 posti: (facoltà di scienze politiche) Istituto universitario orientale di Napoli; (facoltà di economia e commercio) Modena, Padova, Venezia; (facoltà di scienze economiche e sociali) Calabria (2 posti); pertanto i concorsi risultano ora:

26*a*) per 9 posti;
26*b*) per 9 posti;
26*c*) per 9 posti;
26*d*) per 8 posti;
26*e*) per 8 posti.

Nei concorsi per il gruppo di discipline n. 28 (prima disciplina indicata nel gruppo: Economia e politica agraria), fermo restando il numero dei posti, è inserita « Padova » tra Napoli e Palermo (facoltà di agraria).

Nel concorso per il gruppo di discipline n. 29 (prima disciplina indicata nel gruppo: Storia economica) è depennato il posto per la facoltà di scienze economiche e sociali dell'Università della Calabria ed è aggiunto un posto per la facoltà di scienze politiche dell'Università di Napoli; pertanto il numero dei posti a concorso rimane invariato.

Nei concorsi per il gruppo di discipline n. 31 (prima disciplina indicata nel gruppo: Ragioneria generale ed applicata) è aggiunto un posto per la facoltà di economia e commercio dell'Università di Venezia e pertanto i concorsi risultano ora:

31*a*) per 7 posti;
31*b*) per 7 posti.

Nel concorso per il gruppo di discipline n. 32 (prima disciplina indicata nel gruppo: Economia delle aziende industriali) sono aggiunti due posti per la facoltà di economia e commercio dell'Università di Perugia e pertanto i posti a concorso risultano ora 7.

Nei concorsi per il gruppo di discipline n. 33 (prima disciplina indicata nel gruppo: Economia delle aziende di credito) sono aggiunti un posto per la facoltà di economia e commercio dell'Università di Modena ed un posto per la facoltà di economia e commercio dell'Università di Perugia; pertanto i concorsi risultano ora:

33*a*) per 7 posti;
33*b*) per 6 posti.

Nei concorsi per il gruppo di discipline n. 34 (prima disciplina indicata nel gruppo: Statistica) sono aggiunti un posto per la facoltà di economia e commercio dell'Università di Trieste ed un posto per la facoltà di economia e commercio dell'Università di Venezia; pertanto i concorsi risultano ora:

34*a*) per 8 posti;
34*b*) per 7 posti.

Nel concorso per il gruppo di discipline n. 42 (prima disciplina indicata nel gruppo: Storia medioevale) è aggiunto un posto per la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna e pertanto i posti a concorso risultano ora 8;

Nei concorsi per il gruppo di discipline n. 43 (prima disciplina indicata nel gruppo: Storia moderna) sono aggiunti un posto per la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Bari ed un posto per la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Trieste; pertanto i concorsi risultano ora:

43a) per 9 posti;
43b) per 8 posti.

Nel concorso per il gruppo di discipline n. 46 (prima disciplina indicata nel gruppo: Storia delle origini cristiane) è aggiunto un posto per la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova e pertanto i posti a concorso risultano ora 5.

Nei concorsi per il gruppo di discipline n. 51 (prima disciplina indicata nel gruppo: Letteratura latina) sono aggiunti un posto per la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova ed un posto per la facoltà di magistero dell'Università di Siena; pertanto i concorsi risultano ora:

51a) per 7 posti;
51b) per 7 posti;
51c) per 7 posti.

Nel concorso per il gruppo di discipline n. 55 (prima disciplina indicata nel gruppo: Storia della lingua italiana) è aggiunto un posto per la facoltà di magistero dell'Università di Siena e pertanto i posti a concorso risultano ora 7.

Nei concorsi per il gruppo di discipline n. 63 (prima disciplina indicata nel gruppo: Lingua e letteratura francese) sono aggiunti un posto per la facoltà di lettere e filosofia dell'Istituto universitario orientale di Napoli ed un posto per la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Trieste; pertanto i concorsi risultano ora:

63a) per 8 posti;
63b) per 8 posti.

Nel concorso per il gruppo di discipline n. 64 (prima disciplina indicata nel gruppo: Lingua e letteratura spagnola) è aggiunto un posto per la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Trieste; pertanto i posti a concorso risultano ora 10.

Nei concorsi per il gruppo di discipline n. 71 (prima disciplina indicata nel gruppo: Filosofia teoretica) è aggiunto un posto per la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova; pertanto i concorsi risultano ora:

71a) per 7 posti;
71b) per 7 posti.

Nei concorsi per il gruppo di discipline n. 75 (prima disciplina indicata nel gruppo: Storia della filosofia) sono aggiunti un posto per la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova, un posto per la facoltà di magistero dell'Università di Sassari ed un posto per la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Venezia; pertanto i concorsi risultano ora:

75a) per 8 posti;
75b) per 8 posti;
75c) per 8 posti.

Nei concorsi per il gruppo di discipline n. 76 (prima disciplina indicata nel gruppo: Pedagogia) è aggiunto un posto per la facoltà di magistero dell'Università di Sassari; pertanto i concorsi risultano ora:

76a) per 9 posti;
76b) per 9 posti;
76c) per 8 posti.

Nei concorsi per il gruppo di discipline n. 78 (prima disciplina indicata nel gruppo: Psicologia) sono aggiunti un posto per la facoltà di magistero dell'Università di Torino ed un posto per la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Venezia; pertanto i concorsi risultano ora:

78a) per 8 posti;
78b) per 8 posti;
78c) per 7 posti.

Nei concorsi per il gruppo di discipline n. 80 (prima disciplina indicata nel gruppo: Storia dell'arte medioevale e moderna) sono aggiunti un posto per la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna ed un posto per la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Salerno; pertanto i concorsi risultano ora:

80a) per 8 posti;
80b) per 8 posti.

Nel concorso per il gruppo di discipline n. 91 (prima disciplina indicata nel gruppo: Urologia) è aggiunto un posto per la II facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli; pertanto i posti a concorso risultano ora 5.

Nei concorsi per il gruppo di discipline n. 94 (prima disciplina indicata nel gruppo: Medicina legale e delle assicurazioni) sono aggiunti due posti per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari; pertanto i concorsi risultano ora:

94a) per 7 posti;
94b) per 7 posti.

Nei concorsi per il gruppo di discipline n. 107 (prima disciplina indicata nel gruppo: Igiene) è aggiunto un posto per la facoltà di farmacia dell'Università di Bari; pertanto i concorsi risultano ora:

107a) per 8 posti;
107b) per 8 posti.

Nel concorso per il gruppo di discipline n. 110 (prima disciplina indicata nel gruppo: Anatomia e istologia patologica) è aggiunto un posto per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino e pertanto i concorsi risultano ora due:

110a) per 6 posti;
110b) per 5 posti.

Nei concorsi per il gruppo di discipline n. 120 (prima disciplina indicata nel gruppo: Anatomia vegetale) è aggiunto un posto per la facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali dell'Università di Padova e pertanto i concorsi risultano ora:

120a) per 7 posti;
120b) per 7 posti.

Nel concorso per il gruppo di discipline n. 122 (prima disciplina indicata nel gruppo: Biochimica vegetale) è aggiunto un posto per la facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali dell'Università di Padova e pertanto i posti a concorso risultano ora 7.

Nel concorso per il gruppo di discipline n. 123 (prima disciplina indicata nel gruppo: Ecologia vegetale) è aggiunto un posto per la facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali dell'Università di Firenze e pertanto i posti a concorso risultano ora 3.

Nei concorsi per il gruppo di discipline n. 129 (prima disciplina indicata nel gruppo: Citogenetica) è aggiunto un posto per la facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali dell'Università di Camerino e pertanto i concorsi risultano ora:

129a) per 8 posti;
129b) per 8 posti.

Nei concorsi per il gruppo di discipline n. 130 (prima disciplina indicata nel gruppo: Fisiologia generale « scienze e farmacia ») è aggiunto un posto per la facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali dell'Università di Sassari e pertanto i concorsi risultano ora:

130a) per 8 posti;
130b) per 7 posti.

Nei concorsi per il gruppo di discipline n. 139 (prima disciplina indicata nel gruppo: Petrografia) è inserita « Pisa » tra Pavia e Roma ed è aggiunto un posto per la facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali dell'Università di Camerino; pertanto i concorsi risultano ora:

139a) per 7 posti;
139b) per 7 posti.

Nei concorsi per il gruppo di discipline n. 148 (prima disciplina indicata nel gruppo: Chimica generale ed inorganica) sono depennati i due posti banditi per la facoltà di ingegneria della Università della Calabria; pertanto i concorsi risultano ora:

148a) per 9 posti;
148b) per 8 posti;
148c) per 8 posti;
148d) per 8 posti.

Nei concorsi per il gruppo di discipline n. 154 (prima disciplina indicata nel gruppo: Fisica generale) è aggiunto un posto per la facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali della Università della Calabria e pertanto i concorsi risultano ora:

154a) per 10 posti;
154b) per 9 posti;

154*c*) per 9 posti;
154*d*) per 9 posti;
154*e*) per 9 posti;
154*f*) per 9 posti.

Nei concorsi per il gruppo di discipline n. 156 (prima disciplina indicata nel gruppo: Struttura della materia) è aggiunto un posto per la facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali dell'Università di Cagliari e pertanto i concorsi risultano ora:

156*a*) per 10 posti;
156*b*) per 10 posti.

Nel concorso per il gruppo di discipline n. 160 (prima disciplina indicata nel gruppo: Astronomia) è aggiunto un posto per la facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali dell'Università di Padova e pertanto i posti a concorso risultano ora 8.

Nel concorso per il gruppo di discipline n. 163 (prima disciplina indicata nel gruppo: Algebra) sono aggiunti un posto per la facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali dell'Università della Calabria ed un posto per la facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali dell'Università di Pavia; pertanto i concorsi risultano ora due:

163*a*) per 6 posti;
163*b*) per 6 posti.

Nei concorsi per il gruppo di discipline n. 167 (prima disciplina indicata nel gruppo: Fisica matematica) sono aggiunti un posto per la facoltà di ingegneria dell'Università di Cagliari ed un posto per la facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali dell'Università di Lecce; pertanto i concorsi risultano ora:

167*a*) per 7 posti;
167*b*) per 7 posti;
167*c*) per 7 posti.

Nei concorsi per il gruppo di discipline n. 168 (prima disciplina indicata nel gruppo: Geometria) è aggiunto un posto per la facoltà di ingegneria dell'Università di Firenze e pertanto i concorsi risultano ora:

168*a*) per 9 posti;
168*b*) per 9 posti;
168*c*) per 9 posti.

Nel concorso per il gruppo di discipline n. 172 (prima disciplina indicata nel gruppo: Critica dei principî) è aggiunto un posto per la facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali dell'Università di Lecce e pertanto i posti a concorso risultano ora 3.

Nel concorso per il gruppo di discipline n. 184 (prima disciplina indicata nel gruppo: Chimica) sono aggiunti due posti per la facoltà di ingegneria dell'Università della Calabria e pertanto i posti a concorso risultano ora 10.

Nel concorso per il gruppo di discipline n. 187 (prima disciplina indicata nel gruppo: Chimica industriale « Ingegneria ») è aggiunto un posto per la facoltà di ingegneria dell'Università della Calabria e pertanto i posti a concorso risultano ora 3.

Nei concorsi per il gruppo di discipline n. 189 (prima disciplina indicata nel gruppo: Controlli automatici) sono aggiunti un posto per la facoltà di ingegneria dell'Università di Ancona ed un posto per la facoltà di ingegneria dell'Università di Pavia; pertanto i concorsi risultano ora:

189*a*) per 7 posti;
189*b*) per 7 posti;
189*c*) per 7 posti.

Nel concorso per il gruppo di discipline n. 190 (prima disciplina indicata nel gruppo: Costruzione « o costruzioni » di macchine) è aggiunto un posto per la facoltà di ingegneria dell'Università della Calabria e pertanto i posti a concorso risultano ora 9.

Nel concorso per il gruppo di discipline n. 198 (prima disciplina indicata nel gruppo: Fisica del reattore nucleare) è aggiunto un posto per la facoltà di ingegneria dell'Università di Bologna e pertanto i posti a concorso risultano ora 2.

Nei concorsi per il gruppo di discipline n. 222 (prima disciplina indicata nel gruppo: Scienza delle costruzioni) è aggiunto un posto per la facoltà di ingegneria dell'Università della Calabria e pertanto i concorsi risultano ora:

222*a*) per 10 posti;
222*b*) per 9 posti;

Nel concorso per il gruppo di discipline n. 243 (prima disciplina indicata nel gruppo: Sistemazioni idraulico-forestali) è aggiunto un posto per la facoltà di agraria dell'Università di Bari e pertanto i posti a concorso risultano ora 3.

Nel concorso per il gruppo di discipline n. 251 (prima disciplina indicata nel gruppo: Selvicoltura) è aggiunto un posto per la facoltà di agraria dell'Università di Bari e pertanto i posti a concorso risultano ora 3.

Nel concorso per il gruppo di discipline n. 252 (prima disciplina indicata nel gruppo: Zootecnica generale) il posto bandito per l'Università di Messina deve intendersi per la facoltà di medicina veterinaria anzichè di agraria.

Nel concorso per il gruppo di discipline n. 261 (prima disciplina indicata nel gruppo: Clinica veterinaria) è aggiunto un posto per la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Bari e pertanto i posti a concorso risultano ora 9.

Nel concorso n. 273 (per la disciplina: Econometria) è aggiunto un posto per la facoltà di scienze economiche e sociali della Università della Calabria e pertanto i posti a concorso risultano ora 2.

Nel concorso n. 280 (per la disciplina: Economia dei trasporti) è aggiunto un posto per la facoltà di economia e commercio dell'Università di Perugia e pertanto i posti a concorso risultano ora 4.

Nel concorso n. 322 (per la disciplina: Storia della filosofia medioevale) i posti devono intendersi 4 anzichè 3.

Nel concorso n. 334 (per la disciplina: Genetica medica) è aggiunto un posto per la II facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli e pertanto i posti a concorso risultano ora 3.

Nel concorso n. 365 (per la disciplina: Disegno) è aggiunto un posto per la facoltà di ingegneria dell'Università di Firenze e pertanto i posti a concorso risultano ora 3.

Nel concorso n. 377 (la disciplina deve intendersi « Scienza dell'alimentazione del bestiame e tecnica mangimistica »).

Sono aggiunti i seguenti concorsi:

380) per la disciplina: Storia delle istituzioni giuridiche ed economiche della Sardegna, è bandito un concorso per un posto per la seguente sede: (facoltà di magistero) Cagliari;

381) per la disciplina: Paleografia (magistero), è bandito un concorso per un posto per la seguente sede: (facoltà di magistero) Genova;

382) per la disciplina: Protostoria europea, è bandito un concorso per un posto per la seguente sede: (facoltà di lettere e filosofia) Roma;

383) per la disciplina: Antichità sarde, è bandito un concorso per un posto per la seguente sede: (facoltà di magistero) Sassari;

384) per la disciplina: Diritto del lavoro e relazioni industriali, è bandito un concorso per un posto per la seguente sede: (facoltà di scienze economiche e sociali) Calabria.

Art. 2.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande e delle pubblicazioni per la partecipazione ai concorsi, di cui al decreto ministeriale 24 giugno 1974 e al presente decreto integrativo. I suddetti termini scadranno due mesi dopo la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando.

Art 3.

Il comma nono dell'art. 3 del decreto ministeriale 24 giugno 1974 è così modificato:

« Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660 ».

Art 4.

L'art. 8 del decreto ministeriale 24 giugno 1974 è sostituito dal seguente:

« Sulle pubblicazioni presentate dai candidati che risultino svolte in collaborazione con membri della commissione giudicatrice la stessa commissione deve compiere preliminarmente una valutazione in ordine alla possibilità di individuare l'apporto dei singoli coautori.

A seconda dell'esito dell'indagine, le pubblicazioni in questione potranno essere o meno ammesse alla successiva fase del giudizio di merito da parte della commissione ».

Art. 5.

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel decreto ministeriale 24 giugno 1974.

Roma, addì 7 agosto 1974

Il Ministro: MALFATTI

(6777)

Concorso ad un posto di professore-direttore della scuola autonoma di ostetricia di Savona

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128 e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238;
Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2754;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Vista la legge 13 luglio 1954, n. 439;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n 678;
Vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;
Vista la richiesta formulata dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova che esercita la vigilanza sulla scuola autonoma di ostetricia di Savona;
Sentita la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito il concorso per un posto di professore direttore della scuola autonoma di ostetricia di Savona.

Art 2.

Per quanto riguarda le norme procedurali relative alla partecipazione al concorso, si rinvia alle disposizioni in merito ai concorsi per posti a professore universitario contenute nel decreto ministeriale 24 giugno 1974 e nel decreto ministeriale 7 agosto 1974.

Roma, addì 7 agosto 1974

Il Ministro: MALFATTI

(6778)

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della commissione giudicatrice del concorso, per soli titoli, ad una cattedra di « contrappunto, fuga e composizione » nei conservatori di musica.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel n 38-39 del Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione in data 20-27 settembre 1973 sono stati pubblicati la relazione finale della commissione giudicatrice e i risultati del concorso, per soli titoli, ad una cattedra di « contrappunto, fuga e composizione » nei conservatori di musica, indetto con decreto ministeriale 21 aprile 1967.

(6303)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Graduatoria generale del concorso a due posti di coadiutore nella carriera esecutiva della Cassa per la formazione della proprietà contadina.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
NELLA QUALITÀ DI
PRESIDENTE DELLA CASSA PER LA FORMAZIONE DELLA PROPRIETÀ CONTADINA

Viste le deliberazioni, rispettivamente, in data 14 settembre e 19 dicembre 1973 del comitato amministrativo della Cassa recante l'autorizzazione ad indire un concorso, per esami, a due posti di coadiutore nella carriera esecutiva, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 24 del 25 gennaio 1974;

Visto il provvedimento di costituzione della commissione esaminatrice del concorso predetto del 1° marzo 1974 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 25 marzo 1974;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1971 recante modifiche al decreto ministeriale 20 aprile 1967 sulla disciplina giuridica ed economica del personale della Cassa, per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità dei procedimenti seguiti;

Dispone:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso, per esami, a due posti di coadiutore nella carriera esecutiva e di cui alle premesse:

1. De Venuto Silvana . . . . punti 25,10
2. Fiori Salvatore . . . . » 23,10
3. Toracchi Giovanna . . . . » 22,50
4. Mattucci Lucia . . . . » 21,30
5. Venanzi Orietta » 21,20

Art. 2.

I seguenti candidati, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, sono dichiarati vincitori del concorso:

1) De Venuto Silvana;
2) Fiori Salvatore.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1974

p. *Il Ministro-presidente*: LO BIANCO

(6633)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100742120)